

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3757

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLETTI, GARDIOL, PROCACCI

Riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza
nei confronti degli obblighi di vaccinazione

Presentata il 27 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende sottolineare che nel caso delle vaccinazioni l'interesse pubblico alla salute entra in conflitto con il diritto della persona a non subire invasioni della sua sfera personale e prevale su di esso. La dottrina e la giurisprudenza più recenti tendono a sostenere la non ammissibilità a trattamenti personali coatti nell'esclusivo interesse della società: il singolo deve essere comunque consenziente e i trattamenti imposti devono essere indispensabili. Ciò significa che non devono esistere possibilità diverse per fronteggiare quella malattia o per raggiungere quell'obiettivo sociale. È evidente infatti che, ove esistano alternative, l'obbligatorietà di un particolare mezzo non si giustifica soprattutto se sono trattamenti sperimentali, cioè se non è ancora chiarito se il rapporto tra rischi e benefici è a favore dei secondi.

Attualmente in Italia sono quattro i trattamenti di vaccinazione obbligatoria: quello antidifterico, ai sensi della legge 6 giugno 1939, n. 891, per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età; quello antitetanico, ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modificazioni, per tutti i bambini nel secondo anno di età; quello antipoliomielitico, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 51, per tutti i bambini entro il primo anno di età; quello antiepatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165, per tutti i nati nel primo anno di vita.

Prescindendo, nella presente sede, da tutte le valutazioni di ordine medico-scientifico sulla reale efficacia — rispetto alle controindicazioni — della somministrazione dei vaccini, non può tuttavia sfuggire all'attenzione del legislatore che l'obbligo dei menzionati trattamenti sanitari, salvo

quello antiepatite virale B, si fonda su normative e su una conoscenza scientifica vecchie e superate.

Infatti, nonostante il mantenimento dell'obbligatorietà delle vaccinazioni molti cittadini fanno obiezione non tanto per un fenomeno degenerativo di disinformazione quanto piuttosto per una mutata coscienza sanitaria degli stessi, che non accettano più di sottoporsi passivamente ad interventi che mutano le condizioni del proprio organismo ed esigono di conoscere e di essere debitamente informati.

Seri studi nazionali ed internazionali ed illustri esponenti del mondo scientifico hanno sollevato e continuano a sollevare numerose riserve sulle pratiche vaccinali e pongono con forza l'attenzione sulle controindicazioni di esse.

Fino a ieri coloro che intendevano sottrarre i propri figli a trattamenti vaccinali obbligatori ricorrevano a pratiche clandestine, oggi una mutata coscienza ha fatto sì che nelle conseguenze dell'obiezione i suoi fautori si assumano tutte le responsabilità, anche con sempre più frequenti casi giudiziari e non.

Crediamo che sia giunto il momento che il Parlamento si faccia carico di rimuovere una condizione che penalizza ingiustamente il cittadino e pone nello stesso tempo il nostro Paese in posizione decisamente arretrata rispetto alla legislazione vigente nella maggioranza delle nazioni europee e non.

Con questo provvedimento ci proponiamo di introdurre nel nostro ordinamento il diritto all'obiezione del singolo cittadino alla sottoposizione di sé o di colui su cui esercita la potestà o la tutela a trattamenti sanitari quali le vaccinazioni obbligatorie. Così non si premia la negligenza del singolo attraverso una indiscriminata abolizione dell'obbligatorietà, come non si sopprime il diritto del cittadino alla propria libertà e dignità.

Per queste ragioni pare opportuno proporre la possibilità che il cittadino possa sottrarsi, mediante una libera e motivata scelta, a pratiche che prevedono la forzosa

ed innaturale introduzione nel proprio organismo di sostanze ad esso estranee ed a volte con esso incompatibili.

L'introduzione di questa facoltà — soprattutto nelle attuali condizioni in cui non sussiste il pericolo di epidemie e pertanto un rischio per la pubblica salute — non sarebbe altro che la riaffermazione del principio contenuto nell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica, secondo il quale l'individuo non può mai essere strumento e mezzo di interessi collettivi tanto da prevaricare il rispetto della persona umana.

D'altro canto, con una formulazione al passo con i tempi e attenta alle garanzie civili, la legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria ha previsto, all'articolo 33, che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi sia obbligato. Si subordina inoltre la disposizione del trattamento sanitario obbligatorio alla proposta motivata di un medico.

È da ritenere stridente con questo moderno orientamento il mantenimento di forme di vaccinazioni obbligatorie di massa, per di più senza alcun accertamento preventivo di eventuali controindicazioni da parte della pubblica amministrazione.

Inoltre, ripetute affermazioni della Corte costituzionale hanno ribadito che una legge che pareggiasse situazioni che sono oggettivamente diverse contrasterebbe con il principio dell'uguaglianza.

Del pari, fin dalla pronuncia n. 53 del 14 luglio 1958, la stessa Corte costituzionale ha stabilito che il legislatore viola tale principio ogniqualvolta assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse. Obbligando tutti i cittadini ad uno stesso intervento sanitario si parifica il trattamento di situazioni tra loro differenti, peraltro riconosciute dal legislatore stesso, prevedendo forme di esonero temporaneo o permanente, la cui richiesta e giustificazione è posta tuttavia a carico del privato.

Il provvedimento di cui si propone l'approvazione sembra ai proponenti in linea sia con la legislazione internazionale, sia con i principi costituzionali, sia con i più moderni orientamenti della normativa vigente. D'altra parte esso è sufficientemente equilibrato e rigoroso, tanto da non stravolgere alcuni attuali canoni ma da temperarli con una maggiore sensibilità alle esigenze di tutela e libertà.

La proposta di legge, nell'introdurre il diritto alla obiezione di coscienza, nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie, ne disciplina le modalità; prevede, agli articoli 1, 2, 3 e 4, precise incombenze per gli organi della pubblica amministrazione e con l'articolo 5 interviene anche in modo

attivo per lo stimolo di una corretta e completa informazione tanto sui benefici quanto sui rischi delle vaccinazioni, operando in tal modo secondo le direttive informatrici della stessa legge di riforma sanitaria.

La salvaguardia della obiettività dell'informazione è poi garantita dall'apposita commissione mista e interdisciplinare prevista nell'articolo 6 e istituita presso il Ministero della sanità.

Infine, l'articolo 7 detta indicazioni per assicurare la pubblicità della nuova normativa, mentre l'articolo 8 dispone in ordine alla regolamentazione delle situazioni in atto alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritto all'obiezione di coscienza).

1. I soggetti obbligati a vaccinazioni in forza di legge o, in caso di minore età, i genitori o gli esercenti la patria potestà, la tutela o la curatela, possono proporre obiezione di coscienza nei confronti di tali obblighi.

2. Ai fini dell'obiezione di cui al comma 1 i motivi di coscienza possono attenersi a convincimenti di qualsiasi natura: igienico-sanitari, religiosi, filosofici, morali e ogni altro motivo che concerne la propria personalità.

ART. 2.

(Modalità per l'esercizio del diritto).

1. I soggetti che intendono esercitare l'obiezione di coscienza alle vaccinazioni di cui all'articolo 1 devono presentare o inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento una dichiarazione in cui si enunciano le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, alla azienda sanitaria locale.

2. Il responsabile della azienda sanitaria locale, valutata unicamente la sussistenza formale nella dichiarazione dei requisiti di cui all'articolo 1, rilascia, entro quindici giorni, un certificato di presa d'atto in duplice copia, ai fini della revoca dell'obbligo alla vaccinazione.

ART. 3.

(Obblighi della pubblica amministrazione).

1. Il responsabile della azienda sanitaria locale trasmette immediatamente agli uffici comunali il nome dell'obiettore che ha esercitato il suo diritto ai sensi dell'ar-

articolo 2, i quali provvedono a trascrivere il nome dell'obiettore sull'apposito registro, con a fianco l'indicazione della vaccinazione a cui si riferisce la richiesta di obiezione di coscienza.

2. Per le altre registrazioni previste dalla legge deve essere annotata la dicitura « obiezione di coscienza alla vaccinazione ».

3. Il certificato di vaccinazione obbligatoria, per qualsiasi uso sia richiesto, è rilasciato dall'autorità sanitaria con identico modello sia per i soggetti vaccinati che per quelli che hanno optato per l'obiezione di coscienza. Nel testo del certificato deve essere apposta soltanto la seguente dicitura: « Per quanto concerne la vaccinazione, nulla osta ».

ART. 4.

(Divieto di discriminazioni).

1. I soggetti esonerati dalle vaccinazioni per obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 1, hanno gli stessi diritti dei soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di vaccinazione.

2. È vietata ogni discriminazione nei confronti dei soggetti non vaccinati. In particolare essi non possono essere esclusi dagli asili nido e dalle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, e non possono essere discriminati nell'assunzione, nell'attribuzione delle mansioni e nel percorso di carriera di qualsiasi impiego, pubblico o privato.

ART. 5.

(Informazione sui benefici e sui rischi della vaccinazione).

1. Il medico è tenuto ad informare il soggetto vaccinando, o, in caso di minore età, i genitori o gli esercenti la patria potestà, la tutela o la curatela, dei benefici e dei rischi delle vaccinazioni ed a consegnare loro la scheda di cui al comma 2. Il medico deve altresì consegnare al soggetto che si presenta per la vaccinazione un certificato contenente il suo parere relativo

all'idoneità del vaccinando all'inoculazione del vaccino.

2. Ai sensi del comma 3 è redatto lo schema tipo in una apposita scheda nella quale devono essere indicati, stampati con identico rilievo, i possibili vantaggi, la durata della eventuale protezione ed i rischi della vaccinazione a cui si riferisce, nonché, stampata in modo evidenziato, la menzione della possibilità dell'esercizio di obiezione di coscienza di cui alla presente legge.

3. Per ogni vaccinazione deve essere predisposta, a cura del Ministero della sanità, la scheda informativa di cui al comma 2. Gli schemi tipo delle schede sono redatti dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 presso il medesimo Ministero, in cui sono rappresentati in pari misura esperti favorevoli e contrari alle vaccinazioni.

ART. 6.

(Composizione e compiti della commissione).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità nomina la commissione di cui all'articolo 5, comma 3. La commissione è composta da:

a) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

b) un professore o ricercatore presso una facoltà di medicina e chirurgia esperto in materia;

c) un professore o ricercatore presso una facoltà di scienze biologiche esperto in materia;

d) un medico operante presso una azienda sanitaria locale esperto in materia;

e) due esperti nominati dalle aziende produttrici di vaccini operanti in Italia;

f) due esperti nominati da associazioni nazionali per la libertà delle vaccinazioni.

2. La commissione nella prima seduta nomina il presidente che coordina i lavori della stessa. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, che provvede a convocare le riunioni, a redigere gli ordini del giorno e a stilare i verbali delle sedute.

3. La commissione si riunisce ogni volta che sia necessario e comunque almeno due volte l'anno: redige le schede informative di cui all'articolo 5 e raccoglie tutte le informazioni e le pubblicazioni inerenti i benefici e i danni da vaccinazione, che sono raccolte annualmente in un documento da presentare al Parlamento a cura del Ministro della sanità.

ART. 7.

(Disposizione per la pubblicità).

1. Il Ministro della sanità, le regioni e le aziende sanitarie locali assicurano la massima pubblicità delle disposizioni della presente legge.

ART. 8.

(Norme transitorie e finali).

1. Le schede informative di cui all'articolo 5 sono redatte, per i vaccini già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dall'insediamento della commissione di cui all'articolo 6. I nuovi vaccini devono essere corredati della scheda di cui al citato articolo 5, prima che ne siano autorizzate la distribuzione e la commercializzazione.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun vaccino sprovvisto dalla relativa scheda informativa di cui all'articolo 5 può essere ulteriormente distribuito e somministrato.

3. Le azioni amministrative e giudiziarie già promosse alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti di chi ha proposto obiezione di coscienza rispetto

agli obblighi di vaccinazione; sono archiviate dal momento della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2. Per l'ammissione o riammissione dei soggetti esclusi o allontanati da asili nido o scuole sia pubbliche sia private è sufficiente la semplice presentazione di copia del certificato di cui all'articolo 2, comma 2.